

Provincia di Cuneo

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI CUNEO ED IL COMUNE DI BRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELL’I.P.S."VELSO MUCCI".

TRA

La **PROVINCIA DI CUNEO**, C.F. e P. IVA 00447820044, di seguito denominata “Provincia”, con sede in Cuneo, Corso Nizza 21, rappresentata dal Presidente Luca Robaldo, in tale senso designato tramite Decreto n.83 del 03.07.2023

E

Il **COMUNE DI BRA**, Codice fiscale 82000150043, Partita Iva: 00493130041, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza Caduti per la libertà, 14 – 12042 BRA (CN), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giovanni Fogliato, delegato in tale senso tramite Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08.06.2023

Di seguito congiuntamente definite le “Parti”

Premesso che:

- in esito ad una fase di confronti tecnici ed istituzionali tra il Comune di Bra e la Provincia di Cuneo, dette amministrazioni convenivano di presentare candidatura di progetto in riferimento all’Avviso pubblico n. 48040 del Ministero dell’Istruzione (finalizzato alla messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU);
- il progetto a tal fine prescelto concerne la demolizione e ricostruzione di palestra scolastica da collocarsi in area adiacente all’I.P.S. “VELSO MUCCI”; meglio si specifica che la palestra in progetto è prevista, in parte, in corrispondenza dell’area al momento occupata dall’attuale palestra, in parte su area occupata dal cortile dell’Istituto stesso ed, inoltre, sull’area attualmente occupata da alcune autorimesse di proprietà comunale (che a tal fine dovranno essere demolite); l’attuale palestra è al momento utilizzata solamente dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado che frequentano l’edificio scolastico e risulta inadeguata dal punto di vista sismico e non conforme agli standard C.O.N.I.; questa dovrà essere demolita e l’edificio in progetto dovrà rispondere agli standard CONI per il gioco del Basket (riferimento regolamento F.I.P.) e potrà essere utilizzato anche dalla Comunità di Bra al di fuori dell’orario scolastico; detto edificio sarà pertanto dotato di un collegamento diretto dall’edificio scolastico (solo per gli alunni) e di un accesso da Vicolo Fossaretto, nella zona attualmente occupata dalle autorimesse citate (per gli utenti esterni); un sistema di controllo degli accessi permetterà una diversificazione dei flussi di utenti e una protezione dell’area ad uso esclusivo della scuola;
- nell’ambito degli incontri e delle intese intraprese veniva in particolare concordata la presentazione, da parte della Provincia di Cuneo, come ente gestore dell’edificio scolastico, di

candidatura all'Avviso pubblico n. 48040 del Ministero dell'Istruzione in relazione all'intervento sopra descritto, mentre il Comune di Bra formalizzava il proprio nullaosta (prot. n. 9857 del 24.02.2022) a tale presentazione;

- in data 28.02.2022 la Provincia di Cuneo formalizzava la propria candidatura all'avviso suddetto presentando progetto di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA I.P.S. VELSO MUCCI";

- con decreto del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2022 n. 320 il progetto veniva ammesso al finanziamento, mediante scorrimento delle graduatorie dei soggetti candidati non finanziati nell'ambito dell'Avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021;

- tra il Ministero dell'Istruzione e la Provincia di Cuneo è stato stipulato in data 12/04/2023 l'"*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "I.P.S. "VELSO MUCCI" DI BRA. PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE", CUP I75E22000100006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", e finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e finanziato con le risorse destinate ai i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea –Next Generation EU"*";

Rilevato che:

- la superficie del nuovo edificio sarà di complessivi 988 mq.; l'intervento è catastalmente individuato, in parte, a Catasto Fabbricati al Foglio 49 sulla Particella 215 - sub 9 (attuale palestra da demolire) e sub 11 (attuali cortili dell'edificio scolastico) e, in parte, sulla particella 246 – sub da 1 a 6 (attuali autorimesse da demolire di proprietà comunale) e parte sub 7 (attuali ripostigli e disimpegno); si specifica che **la particella 215** – comprendente come già esposto l'attuale palestra ed il cortile dell'I.P.S Velso Mucci – risulta già in disponibilità della Provincia di Cuneo ad uso scolastico ai sensi della L. 11.06.1996 n. 23 "*Norme per l'edilizia scolastica*", in forza della convenzione rep. n. 16621 del 29/12/1997, per quanto riguarda la manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti degli immobili ivi presenti; la **particella 246**, comprende i **sub da 1 a 6** (autorimesse) e parte **sub 7** (ripostigli e disimpegno) che saranno interessate dal progetto che prevede la demolizione a cura della Provincia per poter creare sullo stesso sedime l'accesso all'impianto sportivo da Vicolo Fossaretto; in ordine a tale ultima Particella la Provincia necessita di acquisire da parte del Comune l'assenso ai fini dell'accesso e dell'uso dell'area per gli interventi di demolizione e successiva realizzazione della palestra, nelle more della formalizzazione degli atti di costituzione dei diritti reali (diritto di superficie) su detta area d'intervento;

- l'opera riveste rilevante interesse pubblico in quanto la dotazione di una struttura sportiva alla scuola "I.P.S. "VELSO MUCCI" DI BRA si considera di particolare importanza per l'attività fisica degli studenti. Non solo: detta struttura potrà essere fruita anche per un uso extrascolastico previo accordo e regolamentazione dell'utilizzo promiscuo della medesima;

Considerato che:

· nel PRGC del Comune di Bra i fabbricati identificati con la particella n. 215 del foglio 49 ricadono negli Insediamenti Urbani aventi carattere Ambientale (IUA) ed in particolare nelle aree per servizi di livello generale individuati con la sigla Fe/a n. 87 (art 22 della L.R. 56/77), mentre gli immobili individuati con la particella n. 246 del medesimo foglio 49 insistono nelle aree residenziali ad edificazione consolidata T3 2293 - tessuto urbano con impianto seriale;

· la destinazione urbanistica della particella 215 risulta già coerente con il progetto della nuova palestra, mentre la particella 246 interessata per parte minima dal realizzando edificio (circa 100 mq) dovrà essere variata da area residenziale ad edificazione consolidata T3 2293 ad aree per servizi di livello generale, accorrandola all'adiacente area Fe/a n. 87; tale modifica potrà essere realizzata con la procedura prevista dal 12° comma, lettera b) dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/77 ed s.m.i., il quale consente "...b) *gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale...*";

· nelle aree per servizi di livello generale individuati con la sigla Fe/a n. 87 già interessate da fabbricati, come nel caso di specie e pertanto non di primo impianto (tabella normativa art. 49 delle NTA del PRGC), non sono previste limitazioni in termini di rapporto di copertura e di altezza massima.

Dato atto che:

- necessita una formale definizione dei rapporti e dei reciproci impegni degli enti coinvolti propedeutici alla realizzazione del progetto al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, di determinarne i tempi, le modalità ed ogni connesso adempimento;

- detta modalità collaborativa consentirà tra l'altro lo snellimento dei tempi di approvazione dell'opera permettendo, quindi, il rapido avvio dei lavori e il conseguente utilizzo immediato dei fondi PNRR. Come previsto infatti dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*): Non si applicano le disposizioni del presente titolo (n.d.r. Titolo II (Titoli abilitativi)) per "...a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267-;

- inoltre, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34 comma 6, ultimo capoverso, del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i. *"l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni."*

- Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Dato atto che lo schema del presente Accordo è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bra n. 30 del 08.06.2023;

- Dato atto che lo Schema del presente Accordo è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n. 83 del 03.07.2023, con cui è stato individuato l'ente Provincia in qualità di soggetto promotore della conclusione dell'Accordo in ragione della sua competenza prevalente rispetto agli interventi ed il Dott. Freni quale Responsabile del relativo procedimento.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue.

- ART. 1 -

Oggetto dell'Accordo

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplina gli obblighi ed i rapporti tra le Parti connessi alla realizzazione del Progetto "I.P.S. "VELSO MUCCI" DI BRA. PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE", CUP I75E22000100006 ammesso a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021.

- ART. 2 -

Compiti della Provincia

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo la Provincia, soggetto promotore dell'Accordo, s'impegna a:

- a.** eseguire il progetto per la realizzazione della nuova palestra in tutte le fasi previste dalla normativa vigente (redazione della progettazione a tutti i livelli, affidamento lavori, esecuzione del contratto, collaudo delle opere eseguite, monitoraggio e rendicontazioni necessarie, etc.), nonché procedere alle verifiche dei diversi livelli di progettazione, all'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessarie, alla validazione del progetto posto a base di gara, alle relative approvazioni e ad ogni altro adempimento e verifica necessaria per l'esecuzione dell'opera prevista, dando atto che il presente accordo di programma verrà pubblicato ai sensi dell'art. 34, comma 4 del D. Lgs 267/2000 ed s.m.i., e pertanto non sarà necessario il rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Bra, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- b.** eseguire le demolizioni preliminari e realizzare la nuova palestra entro i termini previsti dal bando PNRR;
- c.** accettare la costituzione a suo favore del diritto di superficie ex art. 952 C.C. relativamente a:
 - **particella 246 Foglio 49 Catasto Fabbricati sub da 1 a 7 (parte)** che verrà in questo modo annessa alla particella 215;
 - **particella 215 Foglio 49 Catasto Fabbricati sub 9 e sub 11**, attualmente già in disponibilità ad uso scolastico della Provincia medesima ai sensi della L. 11.01.1996 n. 23 (Art.8); secondo lo schema di contratto che si allega al presente Accordo per costituirne parte integrante (**All. A**) e relativa planimetria generale (**All. B**);
- d.** una volta realizzata la nuova palestra:
 - provvedere ad eseguire tutte le attività ed in particolare quelle concernenti le contabilizzazioni e rendicontazioni necessarie e correlate con la tipologia e le modalità di finanziamento dell'opera (PNRR);
 - provvedere alla gestione della stessa per quanto concerne il relativo utilizzo scolastico;
 - provvedere a concedere al Comune, mediante appositi atti di successiva stipula, l'utilizzo extra scolastico dell'edificio per le attività sportive non connesse all'attività didattica con relativi oneri di gestione a carico del medesimo.

- ART. 3 -

Compiti del Comune

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Comune s'impegna a:

a) modificare la destinazione urbanistica della porzione della particella 246 (circa 100 mq) interessante il progetto della nuova palestra da aree residenziali ad edificazione consolidata T3 2293 ad aree per servizi di livello generale, accorrandola all'adiacente area Fe/a n. 87, con la procedura prevista dal 12° comma, lettera b) dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/77 ed s.m.i.;

b) consentire l'accessibilità e l'uso della **particella 246 Foglio 49 Catasto Fabbricati subb da 1 a 7** (parte) ai fini della demolizione preliminare delle autorimesse, dei ripostigli e disimpegni, e della conseguente costruzione della palestra nelle more della formalizzazione degli atti di costituzione dei diritti reali (diritto di superficie) sull'area d'intervento;

c) concedere alla Provincia di Cuneo il diritto di superficie ex art. 952 C.C. relativamente a: **particella 246 Foglio 49 Catasto Fabbricati subb da 1 a 7** (parte) che verrà in questo modo annessa alla particella 215;

particella 215 Foglio 49 Catasto Fabbricati sub 9 e sub 11, attualmente già in disponibilità ad uso scolastico della Provincia ai sensi della L. 11.01.1996 n. 23 (Art.8)

secondo lo schema di contratto che si allega al presente Accordo per costituirne parte integrante (**Allegato A**) e relativa planimetria generale (**All. B**).

- ART. 4 -

Profili economici

1. Sono a carico della Provincia gli oneri economici concernenti i seguenti aspetti:

- interventi di demolizione, progettazione e realizzazione della palestra con relativi allacciamenti alle reti di sottoservizi e alle forniture elettriche ed idriche necessarie.

- ART. 5-

Durata

1. Le attività concernenti il presente Accordo dovranno essere concluse entro il mese di marzo 2026 (data entro la quale l'atto di costituzione del diritto di superficie di cui all'art. 3 dovrà essere perfezionato).

2. Qualora, nel citato termine temporale, dovesse decadere uno qualsiasi dei presupposti per la realizzazione della nuova palestra (pareri ostativi, mancanza completo finanziamento, problemi esecutivi, etc.) il presente accordo perderà ogni efficacia e cesseranno tutti gli effetti giuridici correlati, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34 comma 6, ultimo capoverso, del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i.

- ART. 6 -

Disposizioni finali

1. La Provincia di Cuneo ed il Comune di Bra vigileranno sull'esecuzione del presente accordo di programma ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i., mediante l'istituzione di un collegio presieduto dal Presidente della Provincia di Cuneo o suo delegato ed inoltre composto dal Sindaco del Comune di Bra o suo delegato.

2. Le clausole contenute nel presente Accordo di Programma, oltre alla relativa premessa, rappresentano la completa volontà espressa in materia da parte della Provincia e del Comune, i quali condividono pienamente l'iniziativa e l'intesa contenuta nel presente atto.

3. Elementi non basilari del presente accordo possono essere introdotti o modificati con l'assenso di entrambe le parti, che adotteranno le procedure di approvazione previste dai rispettivi ordinamenti, e perfezioneranno il sinallagma contrattuale mediante reciproco scambio di corrispondenza.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo le parti fanno rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive di dettaglio.
5. Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo (art. 16 all. B del DPR 26.10.1972 n. 642) e verrà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.
6. Il presente Accordo di programma verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs 267/2000 ed s.m.i.
7. In caso di controversie, il Foro competente è quello di Cuneo.

Il presente Accordo, formato da sei articoli ed una premessa, viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Il Presidente della Provincia di Cuneo
(Luca Robaldo)

Il Sindaco del Comune di Bra
(Giovanni Fogliato)

Accordo sottoscritto il 07.07.2023

Allegato A OMISSIS
Allegato B OMISSIS